



## **DISCIPLINARE PER VINO, BIRRA, LIQUORI, BEVANDE FERMENTATE A BASE DI FRUTTA E DISTILLATI**

### **A) Prerequisiti**

Prerequisito n°1 - Le aziende di produzione e trasformazione, singole o associate, devono garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento generale.

Prerequisito n°2 - E' obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la specifica attività svolta, in conformità con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento generale.

Prerequisito n°3 - Deve essere garantito e documentato il rispetto della legislazione di riferimento vigente, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla produzione e commercializzazione delle sostanze alimentari.

Prerequisito n°4 - In termini di sicurezza alimentare è richiesto che l'azienda aderisca al principio dell'autocontrollo ed adotti un sistema di tracciabilità quale garanzia delle produzioni e degli strumenti impiegati.

Prerequisito n°5 - La concessione d'uso del *Marchio del Parco* deve avere una durata non superiore a tre (3) anni. Alla scadenza il beneficiario può richiedere il rinnovo secondo le modalità previste dal Regolamento generale.

### **B) Requisiti generali**

Requisito generale n°1 - L'azienda si impegna a predisporre ed attivare una ipotesi di miglioramento triennale delle proprie prestazioni ambientali (vedi la *tabella 1* allegata al presente disciplinare) nell'ottica di applicare nuove forme gestionali e tecnologie volte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- ✓ incrementare il risparmio energetico, anche tramite l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
- ✓ ridurre il consumo idrico
- ✓ ridurre la produzione di rifiuti migliorando le forme di recupero
- ✓ ridurre le proprie emissioni atmosferiche;
- ✓ perseguire i principi dell'*etica della qualità*, caratterizzando la produzione al rispetto della natura, al rispetto dei fruitori e all'applicazione del principio della precauzione.



Requisito generale n°2 - In caso di ristrutturazione e/o rinnovo degli impianti e dell'attrezzatura, devono essere adottati sistemi che garantiscano il miglioramento delle prestazioni ambientali della struttura (ad esempio sistemi di isolamento termico delle superfici trasparenti e sistemi di inerzia termica efficace per pareti, solai e coperture, illuminazione a basso consumo energetico, generatori di calore con elevato rendimento energetico, dispositivi idraulici a basso consumo di acqua, elettrodomestici ad alta performance ambientale, etc.) sempre nel rispetto delle norme e delle caratteristiche tipologiche e paesaggistiche previste dalle normative vigenti.

Requisito generale n°3 - L'azienda si impegna a predisporre ed attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti in conformità con le norme vigenti per il comune territorialmente competente, valutando anche la possibilità di reimpiego dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione e la possibilità di effettuare il compostaggio dei rifiuti.

Requisito generale n°4 - Le aziende favoriscono ed incentivano le condizioni per rendere visitabili al pubblico i propri laboratori di lavorazione e, se possibile, per consentire l'organizzazione e lo svolgimento, all'interno dei laboratori stessi, di attività formative, anche su richiesta del Parco, aperte al pubblico; ciò al fine di incrementare, in termini turistici, la propria visibilità e la diffusione della conoscenza delle tecniche di lavorazione adottate.

Requisito generale n°5 - L'azienda può promuovere, da sola o in associazione con altri produttori o con il Parco, iniziative promozionali per i prodotti di qualità. Con la concessione del *Marchio del Parco* l'azienda mette a disposizione del Parco medesimo, per le iniziative promozionali, i propri prodotti concordando, al momento della sottoscrizione della convenzione, modi, tempi e quantità, oltre a definire la propria partecipazione diretta.

Requisito generale n°6 - L'azienda si impegna a mettere a disposizione dei propri clienti specifico materiale informativo inerente il Parco e i servizi e prodotti offerti dagli operatori aderenti al *Marchio del Parco*.

Requisito generale n°7 - Al fine di implementare la promozione e la comunicazione dei prodotti dell'azienda in contesti che non siano esclusivamente locali, l'azienda medesima si impegna a promuovere la produzione, oltre ad offrire visibilità al marchio di qualità, tramite la rete internet. E' pertanto auspicabile la realizzazione di un sito web personale, definendo congiuntamente al Parco il posizionamento dei loghi e dei link comuni dedicati all'area protetta ed al progetto marchio di qualità.



Requisito generale n°8 - La commercializzazione del prodotto può avvenire direttamente in azienda oppure presso altri esercizi commerciali o aziende agricole/agrituristiche. Qualora l'azienda disponga di un punto di vendita diretta al pubblico, al suo interno deve operare personale preparato a fornire informazioni sull'area geografica interessata al *Marchio del Parco*, sulle peculiarità dei prodotti e sul *Marchio del Parco*.

### **C) Requisiti specifici**

Requisito specifico n°1 - Il prodotto finale è costituito da vino ottenuto dal naturale processo di fermentazione alcolica dei mosti d'uva, da bevande alcoliche contenenti zucchero, miele e aromi diversi, da birra ottenuta dalla fermentazione del mosto a base di malto d'orzo successivamente aromatizzato, e da distillati.

Requisito specifico n°2 - La zona di produzione delle uve è quella del territorio di riferimento. In merito ai liquori, bevande fermentate a base di frutta e distillati la zona di produzione e/o di raccolta delle uve, delle erbe e degli aromi, ad esclusione dello zucchero e del miele, deve essere quella del territorio di cui all'articolo 5 del Regolamento generale.

Requisito specifico n°3 - In merito alla birra la zona di produzione e/o di raccolta, anche parziale, dei cereali o delle graminacee, deve essere quella del territorio di cui all'articolo 5 del Regolamento generale.

Requisito specifico n°4 - Il *Marchio del Parco* può essere conferito, per la produzione della birra, esclusivamente alle aziende che rispettano i coefficienti di produzione agricola, prevedendo che il prodotto finale debba essere realizzato con almeno il 50% delle materie prime raccolte nel territorio di cui all'articolo 5 del Regolamento generale.

Requisito specifico n°5 - Il prodotto può essere venduto sfuso o confezionato; in entrambi i casi, la vendita può effettuarsi presso la cantina o il laboratorio dell'azienda produttrice o presso esercizi commerciali autorizzati. Qualora l'azienda disponga di un punto di vendita diretta al pubblico, al suo interno deve operare personale preparato a fornire informazioni sull'area geografica interessata al marchio e sulle sue tradizioni produttive e sul marchio di qualità stesso.

Requisito specifico n°6 - Deve essere garantito il rispetto per le pratiche di coltivazione tradizionali, con una forte attenzione per la salvaguardia del paesaggio storico, culturale e tradizionale della Maremma toscana.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA